# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10 a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

## MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1964

(15ª seduta, in sede deliberante)

### Presidenza del Presidente MACAGGI

### INDICE

## DISEGNO DI LEGGE

« Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria » (633-Urgenza) (Discussione e approvazione):

Presidente,	relai	tore			Pag.	185,	187,	191,	203
							204,	205,	206
BERMANI									198
Bitossi .								191,	204
Bosco, Ministro del lavoro e della previ-									
denza socia	le					187,	188,	189,	190
					196,	199,	202,	203,	205
BRAMBILLA						196,	202,	205,	206
CAPONI .									198
Сорро		. 18	9, 1	90	, 195,	196,	202,	204,	205
Fiore							187,	189,	203
Rotta .									199
RUBINACCI								193,	203
Ткевы .									190
Viglianesi								•	192

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Grava, Macaggi, Maggio, Pezzini, Rotta, Rubinacci, Samaritani, Saxl, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Viglianesi e Zane.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Simone Gatto.

BRAMBILLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria » (633-Urgenza)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

15ª SEDUTA (10 giugno 1964)

Il disegno di legge n. 633, che viene stamane con urgenza al nostro esame e alla nostra deliberazione, non abbisogna, credo, di una larga illustrazione, poichè del suo sviluppo si sono avute ampie notizie attraverso i riferimenti di stampa sulle consultazioni che sulla materia che lo informa si sono svolte fra l'onorevole Ministro del lavoro che lo ha presentato, senatore Bosco, ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

Questa mia breve relazione, pertanto, può limitarsi di fatto ad una introduzione all'esame del testo del provvedimento, il quale ha trovato duplice motivo di proposta nella situazione in cui è venuta a trovarsi la gestione degli assegni familiari in virtù della legge del 17 ottobre 1961, n. 1038, la quale ha raggruppato in due tabelle, in luogo delle otto preesistenti, i settori interessati (industria, agricoltura, commercio, artigianato e lavorazione della foglia del tabacco nella tabella A: credito, assicurazione e servizi tributari appaltati nella tabella B), tenendo conto delle diversità, anche notevoli, delle misure degli assegni fra le categorie stesse: legge che prevede, inoltre, a partire dal 1º luglio 1964, l'abolizione dei massimali contributivi, contenuti per il triennio 1961-1964 in lire 2.000 giornaliere per le aziende commerciali e artigiane e in lire 2.500 per le altre aziende, determinando vantaggi per le aziende a retribuzioni normali e di minore notenzialità di fronte ad aggravi per le aziende ad alti salari e, in definitiva, la possibilità di assorbimento, di fatto verificatosi. del precedente deficit, che era di 100 miliardi, grazie al nuovo gettito contributivo, che ha permesso anche un avanzo di circa 80 miliardi.

Attuali problemi sono quindi, con riferimento anche alla situazione congiunturale la opportunità o meno di sbloccare i massimali alla scadenza del 1º luglio prossimo (evidente motivo dell'urgenza richiesta per l'esame del disegno di legge) e d'altra parte la opportunità o meno di modificare i rapporti tra le due tabelle, avvicinandone le misure.

Problema quest'ultimo che il disegno di legge propone di risolvere (articolo 1) con un incremento degli assegni di cui alla tabella A, di lire 30 giornaliere per i figli, lire 22 per il coniuge e lire 35 per gli ascendenti, aumenti da scaglionarsi in due tempi con il 50 per cento dal 1º ottobre 1964 ed ulteriore 50 per cento dal 1º aprile 1965, ciò che comporta un onere di 23 miliardi per ogni semestre, onere cui è possibile far fronte con le disponibilità della Cassa assegni familiari.

Per quanto concerne i massimali con scadenza al prossimo 1º luglio, l'articolo 2 ne propone la proroga di un anno, con scadenza quindi al 1º luglio 1965.

L'articolo 3 prevede, con riguardo alle esistenti difficoltà di carattere congiunturale nel campo della produzione, un incremento dell'integrazione guadagni per i lavoratori dell'industria sospesi o ad orario ridotto, a partire dal momento della sospensione del lavoro (finora l'integrazione trova applicazione dopo 24 ore di sospensione) e fino a 40 ore settimanali nei primi tre mesi, fino a 36 ore settimanali per altri tre mesi, fino a 32 ore settimanali per successivi tre mesi e fino a 24 ore settimanali per gli ultimi tre mesi, nell'arco complessivo, cioè, di un anno.

Il sistema permette di ridurre apprezzabilmente la perdita di reddito del lavoratore al quale, in forza del secondo e terzo comma dell'articolo 3, non viene meno, durante tali periodi di sospensione dal lavoro, il diritto agli assegni familiari nella misura intera, l'assistenza in caso di malattie e, ove spetti, il trattamento previsto dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il tutto secondo le modalità delle rispettive vigenti norme.

L'articolo 4 propone, infine, che le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate o che matureranno fino al 31 marzo 1965 possano essere trasferite a titolo di anticipazione senza interessi alla Gestione case lavoratori (GESCAL) nonchè alla Cassa per l'integrazione guadagni, qualora in quella gestione, in conseguenza della corresponsione delle integrazioni salariali di cui all'articolo 3, vengano a determinarsi passività.

15<sup>a</sup> Seduta (10 giugno 1964)

A proposito delle suddette integrazioni è da rilevare come da tale beneficio verrebbero però ad essere esclusi nel quarto trimestre gli operai con lavoro limitato a 24 ore per riduzione di orario, per i quali sarebbe utile pertanto un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3, con un richiamo cioè alla misura minima dell'integrazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Il disegno di legge, già rispondente nella sua originaria formulazione alle esigenze di larghe categorie di lavoratori nei limiti delle attuali possibilità e nella debita considerazione delle condizioni economiche congiunturali del Paese, ritengo debba essere comunque raccomandato all'approvazione della 10<sup>a</sup> Commissione, che verrà così a sanzionare un provvedimento che risponde concretamente agli intendimenti del Governo di vigile e tempestiva tutela previdenziale dei prestatori d'opera ed è frutto di un metodo di concorde indagine e lavoro di preparazione legislativa, con la cooperazione tra uomini di govenno e rappresentanti delle categorie interessate. Cooperazione che proprio nella elaborazione di questo disegno di legge si è dimostrata preziosa ed efficace in quanto informata non soltanto alla legittima difesa degli interessi non sempre confluenti delle categorie stesse, ma pure, ed anzi prevalentemente, alla superiore considerazione delle esigenze della collettività nazionale, considerazione alla quale è doveroso riconoscere come in primo luogo abbiano aderito le rapresentanze sindacali dei lavoratori, al cui spirito di sacrificio, oggi così doverosamente dimostrato, risponderà certamente il Governo con quella doverosa spinta al perfezionamento su più larga scala della nostra legislazione previdenziale e sociale, verso il quale questo disegno di legge rappresenta indubbiamente un primo efficace e significativo passo.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Prima che si inizi la discussione generale desidero ringraziare la Presidenza del Senato e lei, signor Presidente, per la sollecitudine dimostrata nel porre all'ordine del giorno della Commissione questo importante disegno di legge.

L'importanza del provvedimento al nostro esame non è dovuta soltanto al suo contenuto normativo, che il Presidente nella sua qualità di relatore ha già illustrato, ma anche al suo significato politico e sociale, in quanto è stato preceduto da una intesa tra Governo e associazioni sindacali, intesa che evidentemente non tocca le prerogative sovrane del Parlamento ma è stata di indubbia utilità nella preparazione del disegno di legge stesso. Mi auguro che questo metodo possa venire esteso anche ad altri problemi.

Per quanto riguarda la riforma del trattamento pensionistico, infatti, il Governo ha già dichiarato che entro questo mese avranno inizio le consultazioni con le organizzazioni sindacali interessate, al fine di redigere un progetto di legge da sottoporre al Parlamento entro il dicembre prossimo.

PRESIDENTE, relatore. Ringrazio l'onorevole Ministro per la sua dichiarazione.

F I O R E . Non v'è dubbio che il presente disegno di legge assume quell'impotanza che ha voluto sottolineare l'onorevole Ministro e che è dovuta appunto al fatto che il provvedimento non è che il risultato di trattative svolte con le organizzazioni sindacali, trattative non limitate solo alla questione degli assegni familiari, ma che da questa hanno preso lo spunto per allargare la discussione ad altri problemi.

Il Ministro ha infatti già detto che è stata prospettata anche la questione della riforma dei trattamenti pensionistici. A proposito di riforma dell'attuale sistema previdenziale e di miglioramento dei trattamenti pensionistici si parla — come data di decorrenza — del 1º luglio 1964.

Ora, mentre posso comprendere che, considerata la mole e l'imponenza del dialogo, poichè non si tratterà solo di un ritocco ma veramente di una revisione di tutto il sistema, sia necessario un certo lasso di tempo per la riforma previdenziale, ritengo che non si possa procrastinare la rettifica degli attuali minimi pensionistici.

Il problema delle pensioni è duplice.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

15<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1964)

La riforma della previdenza sociale riguarda i pensionati a venire, cioè quelli che saranno pensionati dopo l'entrata in vigore della riforma, ma, evidentemente, non può riguardare, per un complesso di ragioni, i pensionati attuali.

È chiaro che mentre per quella riforma che noi attendiamo e per cui abbiamo lottato per venti anni (e io mi auguro che sia una riforma seria e di struttura) non si può pensare ad una data ravvicinata, per quanto riguarda, invece, l'elevazione delle attuali pensioni, la questione è veramente urgente e impellente. Noi siamo di fronte a pensioni di 15.000 lire in media e se andiamo nella Calabria o nella Basilicata vediamo che la media è poco più di 13.000 lire al mese, poichè c'è una gran massa di pensionati che percepisce 12.000 lire mensili.

In queste condizioni è evidente che non possiamo attendere, tanto più che i finanziamenti ci sono: senza considerare i 386 miliardi di debito dello Stato e i 300 miliardi prestati alla Gestione dei coltivatori diretti, restano sempre spendibili in questo anno circa 300 miliardi, e questi debbono essere utilizzati, a nostro avviso, per l'aumento delle attuali pensioni.

Io prendo lo spunto, pertanto, da questo disegno di legge per invitare l'onorevole Ministro a riesaminare questo problema. I pensionati attuali non possono andare avanti e hanno diritto ad un miglioramento. Le ricordo, onorevole Ministro, che dal 1º luglio 1962 per loro non ha giocato né la scala mobile nè altro.

Propongo pertanto, assieme ai colleghi Brambilla, Bocconi, Trebbi e Caponi, il seguente ordine del giorno:

« La 10<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, discutendo il disegno di legge n. 633-*Urgenza*:

in considerazione delle peggiorate condizioni economiche in cui versa la generalità dei pensionati dell'INPS;

in relazione alle disponibilità offerte dal fondo pensioni dell'INPS;

in attesa che siano approntati, discussi e approvati i provvedimenti relativi allo aumento dei minimi e alla riforma del sistema pensionistico dell'INPS;

invita il Governo a predisporre e presentare al Parlamento al più presto un provvedimento di miglioramento delle attuali pensioni INPS ».

Vengo ora al disegno di legge in esame.

C'è stato un accordo per quanto riguarda la vecchia questione del massimale, per cui le grandi industrie pagano molto di meno delle piccole e medie industrie. C'è, quindi, una sperequazione tra i gruppi monopolistici e le piccole e medie industrie. Lo sblocco del massimale è stato comunque rimandato di un anno. Desidererei, però, che fosse veramente un anno e che non si venisse poi a chiedere un'ulteriore proroga. Questa proroga sarebbe inammissibile per un senso di giustizia nei confronti delle medie e piccole industrie, che sono per la maggior parte disseminate nel meridione d'Italia.

Osservo poi che l'articolo 3, così come è congegnato, verrebbe a danneggiare gli operai che lavorano ad orario ridotto. Mi rendo conto che il presente disegno di legge migliora le disposizioni precedenti, perchè l'integrazione non sarà più solo per sette mesi ma per un anno e in taluni casi due anni; non mi rendo però conto di come si possa dire a dei lavoratori, che hanno già in una certa misura un aumento, che d'ora in poi non prenderanno più niente. Ritengo, pertanto, di dover presentare un emendamento, che è già a conoscenza dell'onorevole Ministro, tendente ad inserire dopo il primo comma le parole: « per gli operai ad orario ridotto la misura minima per l'integrazione rimane quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 novembre 1945, n. 788 ».

Prima dell'inizio della discussione del presente disegno di legge, l'onorevole Ministro, in una conversazione amichevole, ha riconosciuto la esistenza di questa lacuna e ha annunciato la presentazione di un suo emendamento per cui, mentre per i primi due trimestri l'integrazione varrebbe sul 50 per cento delle ore lavorate...

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il disegno di legge, così come è, per il primo trimestre mantiene la situazione attuale, mentre per il secondo

15<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1964)

trimestre porterebbe una diminuzione dell'integrazione. Con l'emendamento che proporrò, viceversa, per i primi due trimestri vi sarebbe un'integrazione del 66 per cento su tutte le ore non lavorate. Quindi, il mio emendamento migliora il provvedimento al nostro esame, perchè invece di ridurre nel secondo trimestre, mantiene integra per sei mesi l'integrazione del 66 per cento sulle ore non lavorate.

FIORE. Con il suo emendamento noi daremmo all'operaio che lavora da 24 a 48 ore, praticamente 35 ore, perchè 24 ore più il 66 per cento delle ore non lavorate (cioè 11 ore) fanno 35 ore.

In pratica, quindi, l'operaio che lavora 24 ore, ne avrà pagate 35, oltre, naturalmente, gli assegni familiari. Per quanto riguarda il secondo trimestre, ne avrà pagate ancora 35 complessive. Nel terzo trimestre, secondo l'emendamento presentato dall'onorevole ministro Bosco, si scenderebbe a circa 30 ore, e così nel quarto trimestre.

A me sembra che in questo modo si verrebbe a peggiorare la situazione, per cui ritengo più opportuno conservare per questi operai le condizioni previste dalla legge precedente. So bene, onorevole Ministro, che ella potrebbe ribattere che l'emendamento governativo interessa un periodo di tempo più ampio. Rilevo, però, che tale soluzione comporterebbe la necessità di modificare totalmente l'articolo 3 del disegno di legge; il che non sarebbe necessario accettando la dizione da noi proposta, che anche dal punto di vista tecnico comporta una estrema semplicità di collocazione.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le faccio notare, senatore Fiore, che l'articolo 3 andrebbe in ogni caso modificato onde evitare contraddizioni di carattere tecnico legislativo.

F I O R E . Mi permetto di insistere sull'emendamento da me proposto. In ogni modo desidererei che l'onorevole Ministro, nel caso sia accettata la soluzione da lui auspicata, precisasse, anche mediante una semplice dichiarazione, che la dizione del nuo-

vo testo: « agli operai dipendenti dalle aziende industriali », si riferisce ai singoli operai. La cosa riveste notevole importanza, giacchè consentirebbe di evitare possibili abusi.

C O P P O . Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, che per la sua importanza richiede serenità di discussione e quindi di valutazione, deve essere considerato nel suo insieme un provvedimento congiunturale, che tiene conto, cioè, del particolare momento economico che stiamo attraversando. In tal senso devono intendersi tre problemi che nello stesso sono affrontati.

Il primo, che riguarda la proroga del massimale per un anno, evidentemente non può che essere giudicato un fatto congiunturale. Noi riteniamo che il provvedimento vada inteso proprio in previsione di un particolare problema di scambi e di modificazioni del carico che si determina in taluni settori produttivi del Paese, con particolare riguardo a taluni tipi di imprese. Vorrei che tale preciso fine fosse opportunamente sot tolineato — come mi sembra che la relazione faccia — anche perchè il problema dovrà essere di nuovo affrontato fra un anno.

Il secondo aspetto congiunturale è quello della liquidità non immediata degli assegni. La soluzione adottata, infatti, prevede
che l'aumento, che avrebbe dovuto aver decorrenza dal 1º luglio prossimo, entri in vigore dal 1º ottobre 1964. Si tratta indubbiamente di un sacrificio piuttosto oneroso che
assumiamo consapevolmente e razionalmente, anche se inevitabilmente contribuirà a
creare situazioni di aspettativa in molte zone del Paese, in modo particolare nell'area
meridionale e nel settore agricolo. Tali aspettative potranno essere soddisfatte soltanto
alle date che stabiliremo.

Il terzo aspetto di natura congiunturale è quello che riguarda le modifiche della gestione della Cassa integrazione guadagni. Vorrei osservare, però, che tale provvedimento si rivelerà di indubbia utilità ad una sola condizione: che l'aumento della misura dell'integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria avvenga con la stessa logica seguita in altra simile situazione, durante la

crisi dell'industria tessile. Occorre, cioè, che gli interventi della Cassa siano limitati alle aziende che veramente si trovano in difficoltà di carattere congiunturale. Lo spirito della norma è proprio quello di sostenere il guadagno dei lavoratori in aziende che accertatamente risentono dell'attuale momento economico, tanto è vero che la sua durata è limitata ad un anno. Non concordo dunque con l'impostazione data dal senatore Fiore. Infatti, se si trattasse di una modifica del sistema, e non di un provvedimento a carattere temporaneo come effettivamente è, la discussione dovrebbe essere di tutt'altro genere.

Fatte queste considerazioni di carattere generale sulla natura del provvedimento, debbo sottolineare il valore della legge di cui fu proponente il precedente titolare del Dicastero del lavoro, onorevole Sullo, che sostanzialmente non viene modificata, ma per un aspetto prorogata e per un altro realizzata. La legge citata, a mio parere, aveva due fini ben precisi in un quadro unico di redistribuzione sociale: l'unificazione di tutti i tipi di contributi per gli assegni familiari, e l'unificazione delle prestazioni. Noi siamo ancora nella fase dell'avvicinamento alla unificazione, non dell'unificazione, giacchè il provvedimento in esame dà luogo a due trattamenti, migliorando il secondo punto e mantenendo inalterato il primo. Io vorrei osservare che deve valere sempre il concetto affermato nella legge Sullo, di arrivare all'unificazione delle prestazioni. E a questo próposito mi devo dolere che nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge non se ne faccia cenno.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la verità, il riferimento c'è e mi sembra anche abbastanza chiaro.

© COPPO. Ritengo che tali concetti debbano essere chiaramente riaffermati, come pure debba stabilirsi una data — che non può che essere il 1º luglio 1965 — entro cui si proceda alla revisione di tutta la materia, per la parificazione delle prestazioni e dei contributi. Non c'è dubbio, infatti, che, in termini di valutazione attuariale, il sistema

seguito in materia di contributi è quanto meno non esatto, e che il fenomeno è desti nato ad accentuarsi liberalizzandosi il massimale. Avrei gradito pertanto che nella re lazione governativa fosse stato per lo meno richiamato tale problema.

Circa la Cassa integrazione guadagni, deb bo fare ancora un'osservazione. Il sistema oggi vigente, che è unico, prevede un'integrazione pari al 66 per cento della retribuzione globale per gli operai che lavorino con oranio ridotto al di sotto delle 40 ore e fino a 24. In conseguenza dell'attuale momento congiunturale, gli orari si sono ridotti da 48 ore a 40; di guisa che l'onere relativo è a carico del lavoratore. Casi di riduzione sotto le 40 ore sono molto rari.

TREBBI. Mi permetto di dissentire dalle affermazioni del senatore Coppo, che per la verità valgono soltanto per le grandi industrie. Per le piccole imprese, invece, come ad esempio quelle che operano in tutta la fascia dell'Emilia, la situazione è ben diversa!

C O P P O . Le polemiche sono fuor di luogo. Per sincerarsi della portata ancora limitata del fenomeno, basta considerare i dati forniti dalla Cassa integrazione guadagni, che non sono materia opinabile.

Il disegno di legge in esame tende dunque non solo a tener conto dell'attuale real tà, ma a considerare anche l'eventualità più grave in cui un'azienda possa essere costret ta ad interrompere parzialmente o totalmente la propria attività. In tale ipotesi, infatti, il sistema vigente sarebbe stato di ben poco aiuto, prevedendo la mera copertura da 24 a 40 ore limitatamente ad un trimestre, rinnovabile fino a 6 mesi.

Così stando le cose, la soluzione da adottare poteva essere quella già collaudata per i tessili. Tale sistema ha la caratteristica di essere scalare, concedendo un'autorizzazio ne di più lungo periodo, soggetta però ad una verifica che deriva dalla diminuzione progressiva del valore del guadagno. Dobbiamo dunque in primo luogo operare una scelta in linea di principio: il sistema da

15a Seduta (10 giugno 1964)

adottare deve essere quello normale o quello scalare, cioè incentivante a rovescio?

PRESIDENTE, relatore. Mi è stato comunicato in questo momento che si sta concludendo in Aula la discussione sul bilancio, per cui è necessaria anche la nostra presenza, per la votazione.

Se non si fanno osservazioni, sospendo la discussione del disegno di legge; essa proseguirà nel pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 17,45).

PRESIDENTE, relatore. Comunico che sul disegno di legge in esame la 9<sup>a</sup> Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione industria e commercio, esaminato il disegno di legge: "Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria", prendendo atto con soddisfacimento dell'accordo intervenuto tra il Governo e le organizzazio ni sindacali, esprime parere favorevole ».

BITOSSI. Mi trovo in una situazione difficile di fronte all'attuale disegno di leg ge, perchè come organizzatore sindacale non posso fare a meno di approvare l'accordo intervenuto, mentre quale uomo politico ho molte riserve da fare al riguardo.

Nel caso attuale nulla vieterebbe tuttavia la possibilità di esprimerci contro il progetto di legge. Infatti, se è vero che la Commissione del lavoro ha per prassi di tradurre in legge tutti gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali, eventualmente cercando di concordare degli emendamenti migliorativi con le organizzazioni stesse, ma senza mai respingerli, questa volta viceversa non ci troviamo di fronte ad un accordo di carattere sindacale intervenuto tra datori di lavoro e lavoratori, bensì ad un accordo che è intervenuto tra le organizzazioni sin dacali ed il Governo.

Di fatto tale accordo ha sconfessato o quanto meno non ha tradotto alla lettera

l'accordo che era intervenuto tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro; a mio avviso, l'intervento del Governo per l'applicazione dell'accordo interconfederale, ha aggravato la situazione.

Se si fosse approvato alla lettera l'accordo interconfederale, si poteva giungere ad una soluzione molto molto diversa.

Nessuno dei membri della Commissione e lo stesso Ministro del lavoro, onorevole Bosco, - che ritengo non ne abbia nessuna responsabilità, anche se deve, per forza di cose, solidalizzare con i Ministri finanziari - può infatti non essere d'accordo con noi quando affermiamo che i 40 miliardi che in sei mesi sarebbero stati erogati per l'aumento degli assegni familiari, non avrebbero certo causato uno sconquasso finanziario. Tanto più che nei sei mesi stessi, secondo l'accordo firmato dalle organizzazioni sindacali, si realizzava di fatto un mancato aumento dei costi di lavoro per oltre 110-120 miliardi. Anzi l'atteggiamento delle organizzazioni sindacali era ispirato proprio al criterio di voler venire incontro ad una situazione economica particolare.

Il proseguimento della discussione con la Confindustria avrebbe indiscutibilmente portato alla soluzione più estesa, perchè l'accordo firmato in sede di Confindustria stabiliva l'aumento degli assegni familiari e contemporaneamente le parti si impegnavano ad affrontare ed a discutere il problema delle pensioni, per cui c'è disponibilità di fondi. Ed è solo ed esclusivamente con l'intenzione di affrontare tale problema, che è il problema più acuto che esiste oggi nel Paese, che le organizzazioni sindacali hanno approvato l'accordo con la Confindustria.

Intervenuto il Governo, rinnovata di un anno la proroga dell'attuale massimale contributivo e rinviato il problema della revisione delle pensioni, si è creata una situazione assai difficile sia nella categoria dei pensionati che tra i lavoratori in genere. Infatti gli artigiani e i piccoli imprenditori economici avrebbero anche tollerato, senza eccessive critiche, il mantenimento per un anno del massimale contributivo degli assegni familiari, ma il fatto che non si sia andati incontro ai vecchi lavoratori, ai penditi della propositi del

15° SEDUTA (10 giugno 1964)

sionati, che hanno la necessità assoluta di un miglioramento, ha creato una situazione veramente impossibile.

Conseguentemente noi oggi ci troviamo in una posizione di urto e di contrasto con tutti i piccoli operatori economici, i quali, vincolati con il mantenimento del massimale, vedono ancora una volta allontanata la possibilità di ridurre i costi di produzione e ritengono che con il mantenimento dei massimali stessi si favoriscano ancora una volta le grandi aziende, facendo risparmiare loro dei miliardi.

Egregi colleghi, noi dobbiamo infatti aver presente la situazione che si determina con ill mantenimento dei massimali.

Infatti, fino ad oggi il gettito contributivo, sulla base dell'attuale aliquota applicata sul massimale, ha dato un avanzo di esercizio di circa lire 80 miliardi.

Se per tutto il secondo semestre 1964, come è previsto nel progetto di legge, perdura l'aliquota del 17,50 per cento, si avrà un avanzo di esercizio di lire 191 miliardi.

Per il 1965, noi prevediamo di già sei mesi di proroga del massimale; mantenendo l'aliquota al 17,50 per cento, noi avremo un avanzo di esercizio di circa lire 316 miliardi, dato che l'influenza del massimale inciderebbe sull'intero anno anzichè su un solo semestre. Se invece incidesse per sei mesi, noi avremmo un eccesso di contributo. Il contributo, qualora si volesse ridurre la percentuale facendo giocare il contributo stesso su tutto il salario dei lavoratori, inciderebbe per l'11,45 per cento, a differenza del 17,50 per cento quale è attualmente.

Perciò è naturale che i piccoli imprenditori, che danno retribuzioni che si aggirano press'a poco intorno alla cifra del massimale, protestino. Essi dicono: « Voi ci obbliga gate a pagare il 17,50, viceversa noi pagheremmo l'11,50 per cento ».

È un problema di notevole importanza, che i sindacati hanno ritenuto di dover risolvere in un certo modo, ma che avrà delle serie ripercussioni nel settore del lavoro perchè, egregi colleghi, è impossibile riu scire ulteriormente a frenare la spinta che scaturisce dai pensionati. Bisognerà per for-

za intervenire con qualche provvedimento atto a normalizzare tale situazione.

Un altro aspetto del progetto di legge che vi prego di valutare è quello dell'esenzione del tasso di interesse nel trasferimento di fondi da una gestione ad un'altra.

Anche tale criterio è stato stabilito dalle organizzazioni sindacali; quindi nulla da eccepire! Debbo però notare che questo criterio è incomprensibile, perchè è ormai prassi stabilita da più di venti anni che quando i fondi passano da una gestione ad un'altra, si corrisponda il 5,50 per cento di interesse. Anche recentemente, quando si sono dati 30 miliardi agli stabilimenti dell'IRI, si è pagato questo interesse.

Non vedo perciò il motivo per cui oggi noi veniamo a stabilire tale esenzione in caso di trasferimento delle eccedenze attive della gestione assegni familiari alla gestione case lavoratori nonchè alla Cassa per l'integrazione guadagni; tanto più che non siamo di fronte a delle casse in deficit, perchè la Cassa per l'integrazione guadagni ha un attivo di 26 miliardi. E mi auguro che in un anno non si spendano 26 miliardi per l'integrazione salariale, tanto più che in altra occasione si diceva che non è il caso di fare alcun confronto con la crisi che si è verificata negli anni 1947-1949.

Per quanto riguarda la Gestione case per lavoratori, questa ha un attivo di 170 miliardi.

Quindi in ambedue i casi non si vede il motivo per attingere denari senza interesse.

Fatte queste osservazioni, onorevoli col leghi, dichiaro che approverò il disegno di legge, nonostante io ritenga che in questa occasione noi dovremmo dire alle categorie che ne vengono maggiormente colpite, che noi reputiamo il problema non ancora completamente risolto, e che pertanto lo rive dremo nel prossimo futuro.

Intendo riferirmi, per quanto attiene il problema del massimale, alle categorie degli agricoltori diretti e dei piccoli operatori economici, nonchè a quella dei giornalisti.

VIGLIANESI. Non ho molte osservazioni da fare, se non esprimere un giudizio positivo sul disegno di legge che ci viene

15° SEDUTA (10 giugno 1964)

sottoposto dal Ministro del lavoro, provvedimento che del resto deriva da un accor do sindacale stipulato tra le maggiori organizzazioni sindacali e la Confindustria, e tra le organizzazioni sindacali ed il Governo.

Infatti dal Governo è stato soltanto stabilita la decorrenza e le modalità di decorrenza di tale accordo; quindi, per quanto ri guarda noi che abbiamo concorso a stendere tale accordo, che è poi alla base del di segno di legge, non vi è nulla da eccepire.

Vorrei mettere in rilievo che, oltre all'accordo sugli assegni familiari, il disegno di legge va considerato positivamente per la nuova sistemazione che viene data alla Cassa integrazione guadagni. Per la prima volta, infatti, noi abbiamo un'integrazione che va fino alla sospensione completa del lavoro ed un miglioramento del trattamento per i lavoratori ad orario ridotto (caso puramente ipotetico per un orario ridotto sotto le 24 ore).

Considero anche positivo l'impegno preso per l'inizio della discussione sul problema delle pensioni.

Detto questo, non ho che da aggiungere che voterò a favore del disegno di legge.

R U B I N A C C I . Mi sembra che in ef fetti oggi noi non ci discostiamo da quella che è stata la costante prassi seguita allorchè il Parlamento è stato chiamato a legi ferare in materia di assegni familiari. Di solito l'iniziativa non è mai venuta direttamente dal Governo; l'iniziativa è venuta dalle organizzazioni sindacali, ma il Governo si è sempre riservato di valutare se fosse il caso di portarla all'approvazione del Parlamento.

Il testo che ci è sottoposto è il frutto di un accordo sindacale originariamente stipu lato tra la Confederazione dell'industria e le tre organizzazioni sindacali dei lavoratori. C'è stato un intervento del Governo in rapporto a tutta una situazione delicata di ordine congiunturale, ma il Governo non si è sostituito alle organizzazioni sindacali, ha solo richiamato la loro attenzione sulla situazione nella quale purtroppo ci troviamo.

Si tratta quindi di un testo che è stato concordato con le organizzazioni sindacali e credo che non sia mancata l'adesione della organizzazione rappresentativa dei ceti industriali.

Non ho pertanto obiezioni da fare per quanto riguarda la procedura. Per quanto concerne il merito — noi come Parlamento abbiamo sempre il diritto di valutare il merito dei provvedimenti — vorrei dire che in effetti non si privano i lavoratori dei benefici derivanti dall'accordo sindacale originario, ma si gradua soltanto nel tempo l'immissione sul mercato di consumo di questi aumenti che in effetti — e sono d'accordo su questo con il senatore Bitossi — non hanno delle proporzioni di grande rilievo e speriamo non siano accompagnati dall'ulteriore scatto della scala mobile, rimanendo stabilizzato il costo della vita.

Debbo dire che sono d'accordo anche per la proroga del massimale contributivo. A questo proposito, a parte che è intervenuto in questa materia il pieno accordo di tutte le organizzazioni sindacali, vorrei qui richiamare una mia antica opinione. Fui proprio io, come Ministro del lavoro, ad abolire nel 1952 i massimali contributivi per tutte le varie branche della previdenza sociale, salvo che per gli assegni familiari. Io, infatti, sono sempre partito dal punto di vista che gli assegni familiari in effetti non sono una forma di previdenza sociale; si tratta della ripartizione di una parte del salario secondo gli oneri familiari, per cui si dovrebbe pensare, trattandosi di una quota fissa, che ci sia il conteggio dall'altra parte di una quota anche fissa, non certo di una quota proporzionale.

Comunque, allo stato delle cose, la materia è regolata in pieno accordo con le organizzazione sindacali, col mantenimento di questi massimali. Bisognerà vedere in seguito, a tempo debito, prima del 1º luglio 1965, che cosa si intenderà fare.

Sempre a proposito del massimale, vorrei sollevare una questione particolare, di cui credo che siano stati investiti molti dei colleghi della Commissione. Con la legge del 1961 fu regolata la materia degli assegni familiari per il settore dell'industria e del commercio, per il settore del credito e per il settore dei giornalisti. Per quest'ultimo, in effetti, c'è stata sempre una regolamenta-

15' SEDUTA (10 giugno 1964)

zione del tutto particolare. L'accordo di cui oggi ci occupiamo è intervenuto soltanto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'industria, del commercio e di altri settori equiparati; mentre, per quan to riguarda il settore giornalistico, non c'è stata nessuna consultazione, nessuna iniziativa nè da parte governativa nè da parte delle associazioni.

Ora, per quanto riguarda i giornalisti, vor rei far notare che la situazione si presenta in un modo diverso da quella che è la situazione esistente nel settore dell'industria e del commercio. Infatt, mentre per questo ultimo settore c'è un avanzo di gestione di 80 miliardi, che è destinato nel tempo addirittura ad aumentare, nel caso dei giornalisti ci troviamo invece di fronte ad un disavanzo di gestione, cioe ad una contribuzione che è inferiore a quella necessaria, per cui l'Istituto di previdenza dei giornalisti Giovanni Amendola è in deficit.

A questo proposito sarei dell'avviso di fare espresso riferimento nell'articolo 2 alle tabel'e A e B, che sono quelle che sono state considerate nelle trattative intercorse, rimandando, per quanto riguarda il settore giornalistico, ad un altro provvedimento specifico, sentite le organizzazioni sia dei giornalisti che degli editori.

Debbo, onorevole Ministro, dare la mia piena adesione alla norma che prevede un più efficiente e pertinente intervento attra verso la Cassa dell'integrazione dei guada gni dei lavoratori dell'industria, che fu proprio concepita come uno strumento congiun turale, uno strumento di intervento in situazioni di depressione dell'occupazione — che mi auguro temporanze — per evitare conseguenze di carattera sociale.

C'era un limite minimo di occupazione di 24 ore. Io credo che sia stata saggia cosa prevedere l'intervento della Cassa partendo da zero ore, cioè anche nel caso che la prestazione di lavoro non ci sia stata; e formulo l'augurio che possibilmente la Cassa possa accumulare delle giacenze!

Debbo dire che una qualche perplessità mi è sorta per quanto si riferisce alla anticipazione alla GESCAL. Io pregherei il Ministro, in una prossima occasione, di met-

terci in condizion<sub>1</sub> di esaminare questo problema del funzionamento della GESCAL, in quanto noi tutti siamo sorpresi che da circa un anno questo Istituto, che doveva prendere il posto dell'INA-Casa, non abbia pres sochè funzionato, e proprio in un momento di congiuntura in cui un intervento del ge nere sarebbe stato estremamente utile. Mi rendo conto che, se questo non si è fatto, non è dovuto a cattiva volontà, ma probabil mente ciò deriva dal collegamento tra l'intervento della GESCAL e l'applicazione della legge n. 167.

Comunque, se questa gestione ha 160-170 miliardi di giacenza, che non è riuscita ad impiegare in costruzioni, è proprio neces sario che le siano dati dei prestiti?

Io mi permetto di formulare il voto che un'apposita seduta di Commissione sia dedicata all'esame di questo problema in base alle informazioni che il Ministro del lavoro ci vorrà fornire.

Darò il mio voto favorevole al disegno di legge perchè in esso non è in alcuna guisa compromessa la situazione delle pensioni della previdenza sociale. So che c'è stata un'intesa tra i sindacati e il Ministero, ma fortunatamente di tutto questo nel provvedimento in questione non si parla; fortunatamente nel senso che siamo tutti liberi di riprendere l'argomento al momento oppor tuno. Il voto favorevole a questo disegno di legge che parla di assegni familiari, di mas simali, di Cassa integrazione guadagni, di GESCAL - ma non di pensioni - non pregiudica un esame pieno e completo del problema delle pensioni della previdenza sociale, del quale vorrei soltanto mettere in evidenza un aspetto. Le pensioni della previ denza sociale sono alimentate da contri buti sui salari. Quando i salari aumentano per effetto di accordi sindacali o per effetto di scatto del caro vita, evidentemente viene ad essere incrementato il fondo. Il sistema che fu originariamente istituito con la legge del 1952 (prevedere cioè un indice di rivalutazione che abbiamo sempre considerato mo bile, di tal che molte leggi sono intervenute, per cui modificando questo indice di valuta zione si è determinato un certo allineamen to tra la dinamica salariale e quella delle pensioni) ci ha fatto sempre considerare che, pur non essendoci la scala mobile per i pensionati, in effetti abbiamo la possibilità di adeguamenti, senza automatismi, ma con responsabile intervento del Parlamento.

Ora, su questo punto ritengo che oggi non ci siano da prendere da parte nostra decisioni di alcun genere. Ma poichè questo testo nasce da un accordo sindacale in cui anche questa materia è stata considerata, ho ritenuto di fare una riserva, rivendicando la pienezza delle mie valutazioni in una sede successiva, tenendo conto del fatto che il Governo, se si induce a muoversi su questo terreno di una non piena soddisfazione delle esigenze dei pensionati, lo fa per due ra gion che meritano la nostra considerazione: la prima è quella di contenere l'immissione di mezzi finanziari di rilievo sul mercato di consumo (questo non è un elemento preclusivo, ma è ugualmente da considerare) e la seconda è quella di cercare di tirare le fila di tutti i diversi studi che si sono fatti in questo periodo per una migliore sistemazione delle pensioni della previdenza sociale.

Tengo a dichiarare che mi riservo di con siderare questi due aspetti nel loro giusto peso.

Io ritengo che si dovranno adeguare le pensioni a seconda degli aumenti salariali e ciò si inquadra perfettamente in quella che mi sembra sia la fondamentale impostazione del programma governativo, cioè evitare l'aggravamento degli squilibri, evitare che le categorie che già si trovano in condizioni di maggior bisogno possano essere ulterior mente distanziate dalle altre categorie.

Io sono certo che questo aspetto di equili brio e di armonia sarà al momento oppor tuno tenuto in considerazione anche dal Governo.

COPPO. Vorrei riprendere alcuni problemi che non ho potuto esporre questa mattina per la sospensione della seduta.

Come poco fa diceva il collega Rubinacci, bisogna considerare questo provvedimento come dettato dall'attuale congiuntura. Si dovrà pertanto, alla scadenza della proroga dei massimali, dare luogo ad una serie di altri provvedimenti, che sono so-

stanzialmente: 1) la revisione completa del sistema contributivo; 2) l'avvio all'eliminazione dei massimali; 3) la revisione delle prestazioni perseguendo l'obiettivo che era alla base della legge del 1961, cioè l'unificazione delle prestazioni.

In questo ultimo punto si inserisce evidentemente il problema dei giornalisti, che sono a metà tra la tabella A e la tabella B. Un secondo problema è quello della Cassa per l'integrazione guadagni, sul quale siamo già arrivati a dei chiarimenti.

Evidentemente le soluzioni possibili sono due: 1) quella di dare luogo ad un sistema di integrazione normale — come previsto nella seconda parte dell'anticolo 3 del provvedimento di legge — riferendone la durata a sei mesi e poi ad un altro semestre, per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40; 2) quella che prevede l'integrazione a partire da zero ore.

Ora mi sembra che il sistema proposto sia sostanzialmente un sistema a carattere scalare e tale trattamento viene in parte ridotto nell'emendamento presentato.

Mi pare si sia sufficientemente chiarito il sistema di integrazione normale che prevede, per gli orari compresi tra le 24 e le 40 ore, l'integrazione del 66 per cento della retribuzione per i primi sei mesi e, per gli ulteriori sei mesi, la riduzione dell'integrazione del 66 per cento per la metà delle ore di lavoro non prestate.

A questo sistema si aggiunge, in tutti i casi in cui si stia sotto le 24 e fino a zero ore. il sistema a carattere scalare trimestrale che prevede l'integrazione del 66 per cento nel primo trimestre per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero e le 40 setti manali; per il secondo trimestre l'integrazione del 66 per cento per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero e le 36 ore settimanali; per il terzo trimestre l'integrazione del 66 per cento per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero e le 32 one settimanali; e per il quanto trime stre, sempre l'integrazione del 66 per cento per le ore di lavoro pon prestate comprese tra lle zero e le 24 ore settimamali

Voglio solo fare osservare che nel provvedimento che ci è stato sottoposto c'è una 10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

15<sup>a</sup> Seduta (10 giugno 1964)

innovazione abbastanza interessante, che però crea qualche difficoltà di ordine tecnico. Infatti il provvedimento stabilisce, contrariamente alle norme precedenti, che sotto le 24 ore durante l'integrazione spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonchè l'assistenza in caso di malattia secondo le modalità vigenti.

Ciò, a mio avviso, crea qualche problema non soltanto per il trattamento economico ma anche per il trattamento di malattia vero e proprio.

Il trattamento economico di malattia è oggi fissato nella misura del 50 per cento per un certo periodo, passato il quale aumenta al 66 per cento. Quindi un lavoratore che cade ammalato, nel secondo periodo, viene ad avere un trattamento di malattia superiore al trattamento di integrazione.

Credo che non sia questo lo spirito della disposizione e quindi è chiaro che bisognerà rivedere tale punto.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ma ciò accadeva anche per il terzo trimestre.

COPPO. No, perchè per la malattia non era prevista questa norma. È questo un elemento importante perchè praticamente un lavoratore avrebbe convenienza a scegliere il trattamento economico di malattia anzichè il trattamento ridotto della cassa per l'integrazione.

Vi è poi un altro problema perchè nell'attuale sistema si dà luogo al pagamento di un'indennità di malattia in caso di lavoro ad orario ridotto ma non in caso di lavoro a zero ore.

Bisognerà coordinare anche questo punto per non imbattersi in difficoltà sul piano pratico.

Desideravo fare un'ultima osservazione sul problema delle cccedenze della Gestione assegni familiari, argomento sul quale ho sentito intrattenersi anche vari altri colleghi.

Una parte di tali eccedenze saranno utilizzate dalla Cassa integrazione dei guadagni e oggi credo che non siano assolutamente prevedibili quali saranno le esigenze in tale settore.

Un'altra parte delle eccedenze saranno utilizzate per la Gestione case lavoratori.

Ho sentito dai colleghi sottolineare qualche insufficienza nella Gestione case lavoratori, che inoltre ha un attivo di oltre 200 miliardi.

Ora io non sono contrario a dare alla GESCAL ulteriori disponibilità, perchè gli interventi di tale ente sono certamente utili e necessari; però al tempo stesso ritengo debba esserci un chiaro impegno per l'uso e il tempo di utilizzazione di tali somme. È innanzitutto auspicabile una certa brevità di termini ed inoltre occorre evitare certe strozzature che comportano difficoltà negli interventi della GESCAL.

Credo che sarebbe opportuno che anche su questo argomento il Ministro promovesse un incontro confederale, appunto nel tentativo di chiarire ed eliminare le strozzature che incontra la GESCAL.

Inoltre nel provvedimento nulla viene detto per quanto riguarda la restituzione delle anticipazioni. A me sembra innanzitutto poco opportuno un passaggio di fondi da gestione a gestione senza che sia contemplato un tasso di interesse; in ogni caso, ritengo che occorra per lo meno fissare un tempo per la restituzione. Infatti non credo che a tutt'oggi siano mai esistite anticipazioni senza termini per la restituzione.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si tratta semplicemente di un trasferimento di fondi, non di un prestito vero e proprio.

C O P P O . Si tratta « di trasferimento a titolo di anticipazione senza interessi ». Anticipazione senza interessi, a mio avviso, vuol dire « prestito », magari « prestito non oneroso ». Quindi un prestito deve avere una scadenza dopo la quale deve essere restituito. C'è già l'enorme vantaggio di ottenere dei soldi buoni e senza interessi e riscuoterli forse meno buoni. Quindi ritengo indispensabile stabilire un termine di restituzione.

BRAMBILLA. Propongo, anche a nome dei colleghi Trebbi, Fiore, Bitossi, Ca-

151 SEDUTA (10 giugno 1964)

poni, Boccassi e Bera, il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato della Repubblica,

tenuto conto che il disegno di legge n. 633 recante "Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni de gli operai dell'industria", stabilendo la proroga dei massimali, comporta un maggiore aggravio per le imprese minori, in quanto su di esse grava un maggior numero di lavoratori con conseguente inferiore redditività aziendale;

rilevato che l'attuale sistema contributivo, essendo ingiustamente commisurato alla quantità del salario liquidato anzichè al reddito aziendale o al valore aggiunto realizzato, opera una discriminazione a vantaggio dei grandi complessi;

stabilito che l'attuale sistema, alla scadenza del termine previsto dal presente disegno di legge, non verrà ulteriormente prorogato;

impegna il Governo a predisporre ed a presentare all'approvazione del Parlamento, con la necessaria tempestività, apposito disegno di legge con il quale si provveda al soddisfacimento dei bisogni familiari dei lavoratori dipendenti, mediante il ricorso ad aliquote contributive sul reddito e sul valore aggiunto ».

Prima di illustrare i motivi che ci hanno indotto alla presentazione dell'ordine del giorno, vorrei fare alcune brevi considerazioni di carattere generale.

Non intendo ripetere gli argomenti che sono stati esposti dal collega Bitossi se non per inquadrare taluni elementi che possono essere utili per una esatta considerazione di questo provvedimento di legge.

Condivido l'espressione che ha usato questa mattina il ministro Bosco, quando ha detto di considerare questo disegno di legge di notevole portata politico-sociale. Notevole dal punto di vista generale, me con particolari caratteristiche nei confronti delle singole categorie.

Gli artigiani, i piccoli operatori economici, i grandi complessi industriali, è evidente che ognuna di queste categorie esamina questo provvedimento di legge agli effetti dei propri differenti interessi. L'impressione che ne risulta è che gli artigiani ed i lavoratori non sono certo entusiasti di questo accordo, di questo compromesso tra le organizzazioni sindacali, la Confindustria ed il Governo, il quale, pur comportando degli aspetti positivi, viene certamente a gravare sui lavoratori.

Condivido l'opinione del senatore Bitossi quando egli afferma che in questa sede noi siamo troppo frequentemente indotti a dover mettere la vernice su una soluzione sindacale, che, come tale, non può evidentemente investire tutti gli aspetti della questione sul terreno politico, che invece devono essere tenuti nella dovuta considerazione. Si sta infatti venendo a determinare una situazione paradossale, per cui mentre ogni lavoratore si sforza per estraniare i sindacati dai partiti, tale sforzo si traduce alla rovescia, nel senso, cioè, che i partiti stanno diventando un po' la cinghia di trasmissione dei sindacati.

È un problema che ha la sua importanza appunto perchè siamo di fronte ad un provvedimento di legge di carattere straordinario, collegato ad una determinata congiuntura.

Una soluzione organica di tale problema sarà invece determinata da un intervento responsabile del Parlamento, che dovrà tenere presente il fatto che i lavoratori non vedono con simpatia l'accordo attuale, perchè ritengono che ancora una volía essi sono chiamati a subire il sacrificio maggiore.

Inoltre l'utilizzazione che si intende fare dell'attivo della gestione assegni familiari pone i lavoratori in una particolare posizione critica.

I lavoratori, ed a ragione, vedono che il frutto dei loro sacrifici, questo salvadanaio che è stato riempito con le loro forze, viene rotto e si volatizzano i mezzi raccolti per costruire il loro avvenire.

È questo un metodo che deve una buona volta cessare nel nostro Paese. Ora, si dice: solidarietà verso le altre categorie. Cosa utile, sempre necessaria nel mondo del lavoro; però essa è insufficiente per risolvere, se non parzialmente, quei problemi che de-

151 SEDUTA (10 giugno 1964)

rivano da fenomeni che non sono determinati dalla volontà dei lavoratori, ma che sono imposti, nel corso di una determinata politica, dalle classi dirigenti, dal sistema capitalistico attuale, con le sue evidenti contraddizioni e l'approfondimento di squilibri tra le classi sociali.

Ogni provvedimento che si va prendendo è volto a favorire un processo di concentrazione capitalistica e non c'è dubbio che lo stesso provvedimento che oggi noi stiamo esaminando è volto a tale scopo. Infatti, procrastinare il massimale significa fare un grosso favore alla grande industria. E non è esatto quello che viene detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, che cioè con la legge del 1961 e col provvedimento in esame si avvantaggiano i piccoli operatori economici e il meridione. No, i piccoli operatori economici con la legge del 1961 non sono favoriti. Favoriti sono i grandi capitalisti; tanto è vero che alla proposta di proroga dei massimali essi sono favorevoli, mentre ad essa è contraria la grande massa degli artigiani e dei lavoratori.

L'abolizione del massimale avrebbe inciso per 1000. 1200 miliardi. È evidente che tale operazione non può non favorire un processo di concentrazione capitalistica in atto. Ritengo, pertanto, che la relazione non dia un'indicazione obiettiva del fenomeno. Noi avremmo avuto bisogno di qualche chiara indicazione di quello che ci attende da qui ad un anno, allorchè verrà abolito il massimale.

Io ritengo che particolare attenzione doveva essere posta sulle aliquote contributive. Il Ministro sa che si tratta di un tema aperto, che è molto sentito dalle categorie interessate. A questo scopo tende appunto l'ordine del giorno che ho presentato, indurre cioè il Governo a porre mano tempestivamente alla elaborazione di un disegno di legge che corrisponda alle attese, in accordo con le categorie interessate, fornendo al Parlamento tutti gli elementi utili per una analisi obiettiva della situazione.

Come ha detto il collega Bitossi, noi voteremo a favore del disegno di legge; voteremo anche in relazione alle affermazioni che il Ministro ha fatto in Aula e che ha voluto ripetere questa mattina, del collegamento cioè di questa legge all'esame con tutto il problema del pensionamento. Vorremmo però — e in questo rafforzo la richiesta del senatore Fiore — che il problema dei minimi delle pensioni attuali non sia legato ad una scadenza fissa, così come sembra si sia espresso il Ministro, alla scadenza dell'anno, ma che sia oggetto di attuazione immediata, perchè chi vive col minimo della pensione non può più attendere.

B E R M A N I . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge anche perchè mi sento legato agli accordi che ha preso la CGIL. Ho notato però che anche gli altri colleghi, e non solo dell'opposizione, hanno dichiarato il loro voto favorevole con la riserva che esso non costituisca un impegno in materia di pensioni. Io stesso do il voto favorevole al disegno di legge con questa riserva e vorrei anzi fare un appello al Governo affinchè affronti il problema nel più breve tempo possibile.

Sono anche d'accordo con quanto ha detto il senatore Brambilla su quello che si dovrà fare successivamente; circa il suo ordine del giorno, confido che esso sia preso in esame dal Ministro come una raccomandazione, ma come una raccomandazione urgente.

CAPONI. Non voglio entrare nel giudizio politico del disegno di legge. Vorrei soltanto rivolgere una raccomandazione al signor Ministro. Per dieci anni sono stato membro della Commissione provinciale che dà l'integrazione. Esistono delle circolari interpretative della legge, emanate dalla Previdenza sociale, che hanno un carattere così restrittivo che, stando alla loro lettera, praticamente, quando il datore di lavoro non incoraggia la richiesta dell'integrazione perchè si vuole sbarazzare del lavoratore, l'integrazione non si concede.

Io desidero raccomandare al signor Ministro che da parte sua si faccia un esame attento di queste circolari emanate. Quando c'era una grande richiesta di integrazioni, si poteva giustificare un certo restringimento, ma oggi no. Pertanto desidererei che si

15° SEDUTA (10 giugno 1964)

guardasse alla concessione di integrazioni con una certa larghezza di vedute.

R O T T A . Nel dare l'adesione al disegno di legge, vorrei fare soltanto qualche osservazione.

La concessione della integrazione, che le attuali norme prevedono nella misura di due terzi dalle 24 alle 40 ore settimanali, anche a favore degli operai sospesi per tutte le ore da zero a 40, pur ispirandosi al concetto di rendere meno drammatiche alcune operazioni di ridimensionamento dei quadri aziendali, può costituire un vero salto nel buio nel caso di accentuazione della crisi industriale.

È ben vero che il provvedimento è concepito come temporaneo e che sono previsti interventi ad adjuvandum a favore della Cassa integrazione da parte della gestione assegni familiari, ma sulla temporaneità si possono formulare riserve e le sovvenzioni della Cassa assegni familiari potranno intervenire solo se la gestione case lavoratori non avrà per proprio conto prosciugato le disponibilità di detta gestione.

L'articolo 4, infatti, non chiarisce quanta parte degli avanzi maturati e maturandi della Cassa assegni familiari potrà essere riservata per l'edilizia operaia e quanta per le esigenze eventuali della integrazione dei salari.

Anche questa tendenza a trasferimenti di fondi da gestione a gestione non contribuisce certo alla chiarezza della politica previdenziale, che sembrava fosse nel programma del Governo allorchè si è operato il passaggio degli oneri dell'assicurazione malattia dalla Previdenza sociale all'INAM.

Per l'assillo di fatti contingenti si perde cioè la visione di una linea logica di chiarezza e di razionalità.

Sotto il profilo puramente tecnico, sarebbe preferibile al terzo, al quarto e al quinto capoverso dell'articolo 3 parlare di integrazioni per le ore non prestate dalle 4 alle 40 (terzo capoverso), dalle 8 alle 40 (quarto capoverso) e dalle 16 alle 40 (quinto capoverso) per evitare che possa intendersi che agli operai lavoranti ad orario ri-

dotto rispettivamente a più di 36, di 32 o di 24 ore non spettino normali integrazioni.

Un'altra osservazione che volevo fare riguarda le anticipazioni alla GESCAL.

Il punto basilare dell'applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla costruzione di alloggi per lavoratori non è quello del finanziamento bensì quello dell'acquisizione di arec fabbricabili, per cui o l'attuazione della legge n. 167 avviene per tutta Italia con estrema urgenza ovvero la Gestione deve essere autorizzata a costruire anche fuori della legge n. 167.

Per le anticipazioni ai comuni per l'acquisto e l'attrezzatura delle aree, sempre nell'ambito della legge n. 167, lo Stato può provvedere, per maggiore speditezza, direttamente, anzichè tramite la Gestione case lavoratori, che ha lo scopo di costruire e non già di finanziare.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ringrazio tutti i colleghi per i loro interventi, con i quali sostanzialmente si sono dichiarati d'accordo sulle esigenze generali e particolari del provvedimento.

Desidero dire ancora qualche parola sul metodo che è stato seguito, perchè a mio avviso bisogna veramente sottolineare questo felice incontro che nella presente occasione si è avuto fra il Governo e le organizzazioni sindacali e le organizzazioni sindacali fra di loro.

Si parla sempre di un'apertura sociale che consenta ai lavoratori, e quindi a coloro che li rappresentano legalmente, una maggiore partecipazione alla vita pubblica, specialmente quando si tratti di problemi che interessano direttamente i lavoratori. Credo pertanto che non sia censurabile il Governo, se, nell'autoromia delle proprie responsabilità — perchè è chiaro che il processo di formazione di un disegno di legge è compito proprio del Governo — se cioè nella autonomia di formazione di un progetto di legge, abbia ritenuto opportuno consultare ed acquisire l'assenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Credo sia un metodo che bisogna incoraggiare per l'avvenire, perchè anche se nel-

15<sup>a</sup> Seduta (10 giugno 1964)

la formazione di questo provvedimento di legge si è ascoltato il parere delle organizzazioni sindacali, tuttavia tale parere non ha certamente inciso sulle prerogative proprie del Parlamento ed ha invece agevolato la discussione del provvedimento stesso.

Il Governo ha infatti annunciato di voler seguire lo stesso metodo di preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali anche per quanto riguarda la prossima trattazione del problema delle pensioni.

Chiarito questo primo punto riguardo al metodo, devo ricordare ai colleghi che questo disegno di legge trae origine da un accordo interconfederale stipulato il 28 aprile di questo anno.

In tale accordo non era fissato alcun termine per la corresponsione degli aumenti degli assegni familiari.

Il Governo ha poi discusso con le organizzazioni sindacali il problema della proroga dei massimali, che si è ritenuta opportuna per un anno. L'aumento degli assegni familiari è stato scaglionato in due periodi: il primo con decorrenza dal 1º ottobre 1964, ed il secondo con decorrenza dal 1º aprile 1965.

Quale è l'effetto che si otterrà con la dilazione degli aumenti? Anche su questo punto desidero essere assolutamente chiaro.

Nel 1963 c'è stato un avanzo nella gestione assegni familiari di 26 miliardi e mezzo; per il 1964 si prevede un avanzo di 80 miliardi. Tenuto presente che per una parte l'aumento decorre dal 1º ottobre 1964 e per l'altra dal 1º aprile 1965, si può calcolare che per la fine dell'anno ci sarà una disponibilità di circa 100 miliardi.

I colleghi che erano presenti alle conversazioni che si sono svolte con le organizzazioni sindacali, sanno che ad un certo punto qualche associazione parlò persino di « regalo », nel senso che, al fine di incentivare gli investimenti, non si condizionava la dilazione ad una particolare utilizzazione di queste somme. Altre associazioni, invece, chiesero che si approfondisse anche il problema della loro destinazione. Il Ministro del lavoro ha sostenuto il principio — e i colleghi Coppo e Viglianesi ne possono dare atto — che gli avanzi della gestione doves-

sero essere utilizzati esclusivamente nell'interesse dei lavoratori, ai quali s'imponeva il sacrificio della dilazione.

Posso, pertanto, tranquillizzare il Senato circa l'impiego di questi 100 miliardi, assicurando innanzitutto che titolare dei crediti resta la Cassa gestione assegni familiari e che si tratterà di un utilizzo temporaneo, per il quale però, collega Coppo, non possiamo a priori stabilire sei mesi, otto mesi oppure un anno. Nel decreto che il Ministro del lavoro compilerà di concerto con quelli del tesoro e del bilancio saranno fissate le condizioni, anche per quanto concerne la quantità delle anticipazioni - e qui rispondo al senatore Rotta - che saranno fatte a scaglioni, a gruppi di miliardi; è chiaro che non toccheremo i fondi se prima non conosceremo l'andamento della situazione congiunturale e le condizioni della Cassa per l'integrazione guadagni in conseguenza del disposto di cui all'articolo 3 di questo disegno di legge.

Per quale motivo il Ministro del lavoro ha proposto il trasferimento delle eccedenze attive della gestione assegni familiari a titolo di anticipazione alla GESCAL? A questo punto la Commissione chiede, giustamente, un chiarimento.

Quando si danno dei giudizi forse un po' avventati sull'operato della GESCAL, io devo dire che questa ha visto ritardata la propria attività dalla complessità degli adempimenti richiesti dalla legge n. 167 del 1962 e da certe aspirazioni alla perfezione, contenute in quella legge, che mal si conciliano con l'attuale situazione congiunturale. Credo di poter dare qualche esempio, anche perchè ho sott'occhi il testo del nuovo disegno di legge — che probabilmente sarà presentato tra pochi giorni al Parlamento — il quale tende a rendere più accelerate le operazioni, fissate appunto dalla legge n. 167, per l'attuazione del piano triennale, per il quale, come sapete, è prevista l'utilizzazione di 300 miliardi.

Non si possono, secondo la legge n. 167, distribuire i fondi assegnati a ciascuna provincia da circa un anno, senza sentire il parere di un Comitato il quale deve dare l'orientamento per la ripartizione delle

15<sup>a</sup> Seduta (10 giugno 1964)

somme nell'ambito della provincia stessa. Questo ha dato luogo ad una serie di difficoltà notevolissime, non solo per il ritardo con cui si sono costituiti i vari Comitati, ai quali partecipano le amministrazioni locali, comunali e provinciali, ma anche per l'impossibilità di arrivare, per gli interessi contrastanti dei comuni, ad un parere concordato sulla ripartizione delle somme che il Comitato centrale ha destinato a ciascuna provincia. Di qui l'esigenza di svincolarci da questa procedura, nel senso che, qualora entro un certo periodo di tempo dalla entrata in vigore del nuovo provvedimento il Comitato non dovesse emettere il parere, si provvederà d'ufficio.

Secondo la legge n. 167, la progettazione deve essere fatta da ingegneri e architetti iscritti in un albo da istituire *ex novo*. Esistono 12 mila domande presso gli uffici della GESCAL, per esaminare le quali non so quanto altro tempo s'impiegherà; sembra quindi opportuno, per dare corso all'attuazione della legge, prevedere la possibilità di servirsi dell'albo dell'INA-Casa, finchè non sarà costituito il nuovo albo.

La legge prescrive ancora che le costruzioni debbono essere effettuate nell'ambito delle zone destinate dai piani ad alloggi a carattere economico o popolare. Ora, non tutte le città hanno fatto questi piani, molte per lo meno non hanno avuto ancora la approvazione da parte dell'autorità centrale; quindi è chiaro che, per accelerare le costruzioni del primo triennio, bisogna dare la possibilità alla GESCAL di agire al di fuori dei « piani delle zone », quando questi non esistono o non sono ancora operanti.

La legge pone a carico dei comuni l'urbanizzazione primaria delle aree. I comuni si trovano nella situazione finanziaria che tutti conoscete; è vero che, in virtù di un disegno di legge presentato dal ministro Pieraccini, saranno autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, però sappiamo quanto siano lunghe queste operazioni e quali siano i limiti di capacità distributiva della Cassa stessa, la quale non potrà far fronte a tutte le esigenze. Con il nuovo disegno di legge autorizziamo la GESCAL e gli altri enti di cui all'articolo 10 della legge

n. 167 ad anticipare le spese necessarie per l'urbanizzazione primaria delle aree, senza la quale difficilmente i programmi potranno procedere, anche perchè il Parlamento ha giustamente rilevato, quando ha approvato la legge n. 167, la irrazionalità del sistema di costruire case che poi non sono abitabili perchè mancano degli elementi indispensabili. È chiaro che, se dovessimo utilizzare a questo scopo le somme disponibili che provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovremmo ridurre il programma costruttivo, che già subisce una restrizione per l'aumento del costo dei materiali e della mano d'opera. Di qui l'esigenza, per quanto riguarda la GESCAL, di questa suppletiva fonte di finanziamento che proviene dagli assegni familiari. Si tratta, quindi, di un sistema completo in se stesso, perchè l'utilizzazione provvisoria di queste somme serve per i lavoratori, sia in caso di passività della Cassa integrazione guadagni, sia per queste ulter ori spese che la GESCAL dovrà sostenere per agevolare il programma costruttivo.

Per quanto riguarda le delucidazioni chieste dal senatore Brambilla a proposito del massimale contributivo, credo di aver già risposto, allorquando ho ricordato i precedenti che hanno portato all'elaborazione di questo disegno di legge, prendendo le mosse dalla legge n 1038 del 1961. Ho detto che, naturalmente, quella legge determinò una perequazione ed una grande modificazione degli oneri. Si avvantaggiarono tutte le aziende con normali retribuzioni e tutti gli operatori nelle zone meridionali e depresse, mentre le grandi aziende ad alti salari ne restarono aggravate.

Per decidere sulla questione dei massimali con assoluta giustizia, bisognerebbe prescindere dalla situazione congiunturale. Anch'io infatti mi sono posto il problema che, se tutta la massa salariale fosse chiamata a contribuire, potremmo ridurre il contributo a carico dell'industria dal 17,50 per cento all'11,50 per cento, ottenendo lo stesso gettito per la gestione assegni familiari. In considerazione del fatto, però, che le industrie che pagano i salari più alti sono quelle più impegnate nell'esportazione e, quindi, per

15<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1964)

non aggravare la bilancia commerciale dei pagamenti, il Governo ha ritenuto opportuno seguire il sistema « tarde, quiete et prudenter ». Le organizzazioni sindacali, evidentemente, hanno valutato globalmente la situazione e hanno convenuto che nell'attuale congiuntura non era il caso di rivedere le aliquote contributive da una parte e la questione della proroga del massimale dall'altra.

Il Governo ha preso l'impegno di presentare entro il 31 dicembre di quest'anno un disegno di legge per la sistemazione del massimale contributivo. Ho già detto che la tendenza del Ministro del lavoro è quella di adottare in questa materia dei criteri che siano ispirati, quanto più possibile, a un senso di perequazione e giustizia sociale; non posso dare, però, già per scontata una soluzione organica del problema entro dicembre, quando presenteremo il disegno di legge, perchè tutto dipende dall'andamento della situazione congiunturale.

BRAMBILLA. Questa è una ragione di più per prevedere che sarà proposta un'altra proroga.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non ho detto che sarà senz'altro proposta la proroga per altri sei mesi! Adotteremo il sistema di diminuzione del 6 per cento, oppure cercheremo una via intermedia. Non posso anticipare le decisioni di merito che saranno considerate nel momento in cui elaboreremo il disegno di legge, perchè se avessimo già tutti gli elementi della situazione, potremmo risolvere fin da adesso la questione dei massimali.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Governo ha predisposto un emendamento, sulla base di quello suggerito stamane dal senatore Fiore, il quale prevede che per gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 e per quelli che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la

misura dell'integrazione rimane quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per i primi due periodi trimestrali; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura di due terzi della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non lavorate.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3, credo di poter accogliere il suggerimento dato dal senatore Coppo, allorquando ha espresso la preoccupazione circa l'eventualità che il trattamento economico in caso di malattia possa essere superiore a quello di integrazione salariale. Direi pertanto: « Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, eccetera, ma per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia in misura non superiore al trattamento d'integrazione salariale ».

C O P P O . Non era questo il mio pensiero!

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Allora l'emendamento è inutile.

Sull'articolo 4, ho già detto che tanto la questione della restituzione, quanto quella della proporzione delle anticipazioni tra GESCAL e Cassa integrazione guadagni, saranno regolate con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio.

Circa l'espressione « senza interessi », lasciatemi dire che il pagamento degli interessi si potrebbe spiegare se la GESCAL riguardasse altre categorie di lavoratori. Nel caso specifico, dal momento che queste somme vengono utilizzate per i lavoratori dipendenti, non si vede il motivo per cui il pagamento degli interessi dovrebbe gravare, in definitiva, sugli stessi lavoratori, attraverso un maggior prezzo di costruzione. Mi sembra, pertanto, che l'osservazione fatta a questo proposito non abbia una giustificazione.

Per quanto concerne la questione dei giornalisti, mi sembra inopportuno dettare

15<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1964)

norme particolari sul massimale contributivo e sugli assegni familiari per una sola categoria, tanto più che anche gli artigiani avevano in un primo tempo sollecitato una deroga analoga e si sono poi convinti che non era il caso di turbare il sistema contributivo in atto. Penso invece che, quando presenteremo il disegno di legge al quale ho fatto cenno, per la sistemazione definitiva, come mi auguro, degli assegni familiari e del massimale, potremo in quella sede considerare la situazione particolare di talune categorie, come quella dei giornalisti.

R U B I N A C C I . Se lei convocasse le parti interessate, per esaminare la situazione degli assegni familiari dei giornalisti, forse si potrebbe concordare un aumento senza toccare i massimali.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non ho nulla in contrario a fare questo; ho la preoccupazione, però, che altre categorie avanzerebbero sollecitazioni nello stesso senso. Quindi mi pare che non sia il caso.

Per quanto riguarda la questione delle pensioni, ho già detto che la riforma previdenziale sarà organica e sostanziale. Se si accetta questo principio, non è possibi le isolare il problema della revisione degli attuali minimi pensionistici, perchè è chiaro che qualora noi decidessimo di dare 40 mila lire, una tantum, per i minimi, ridurremmo la disponibilità del fondo generale per l'adeguamento delle pensioni.

F J O R E . Che ne facciamo quest'anno dei contributi dello Stato maturati e non pagati?

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nell'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali abbiamo convenuto che saranno pagati ai lavoratori entro un periodo di tempo ragionevole. Credo, del resto, che neppure lei, senatore Fiore, ammetterebbe in questo momento di pa-

gare 350 miliardi e di aggravare il *deficit* del nostro bilancio.

R U B I N A C C I . Sono contrario a qualunque soluzione che riguardi il problema dei minimi. Deve essere considerata, soprattutto, la misura della pensione che spetta ai lavoratori attraverso i contributi pagati nel corso di numerosi anni.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Assicuro il senatore Fiore che la questione dei minimi mi sta molto a cuore. Come ho già dichiarato in Aula, quando considereremo il problema nella sua globalità ci occuperemo anche della revisione dei trattamenti pensionistici.

Credo di avere dato tutti i chiarimenti che mi erano stati richiesti e spero che la Commissione, tenendo conto dello spirito di collaborazione da cui è animato questo disegno di legge, voglia approvarlo all'unanimità.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

per ciascun figlio. lire 1.230 settimanali; per il coniuge, lire 894 settimanali;

per ciascun ascendente, lire 435 settimanali.

Le misure predette sono elevate con effetto dal 1º aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 c lire 540 settimanali.

(È approvato).

15<sup>a</sup> Seduta (10 giugno 1964)

#### Art. 2.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1º luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, è prorogato al 1º luglio 1965.

(È approvato).

B I T O S S I . Rinuncio a presentare un articolo 2-bis inteso ad elevare, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, la misura del reddito, perchè mi si è fatto presente che questa materia è sempre stata connessa all'aumento delle pensioni. Sollecito, però, il signor Ministro a volere considerare, quando affronterà il problema delle pensioni, anche questo particolare aspetto.

PRESIDENTE, relatore. Passiamo all'articolo 3:

#### Art. 3.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese tra zero e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

per mesi tre, nella misura di due terzi della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e 40 settimanali;

per altri tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali; per un successivo periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonchè l'assistenza in caso di malattia secondo le modalità delle norme vigenti.

A questo articolo è stato presentato dal Ministro un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che alla data di entrata in vigore della presente legge lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la misura dell'integrazione rimane quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura di due terzi della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

C O P P O . Per quanto concerne l'ultimo comma, mi consenta il signor Ministro di precisare che la mia osservazione è stata male interpretata, perchè, in effetti, io intendevo dire soltanto che l'attuale for-

15a SEDUTA (10 giugno 1964)

mulazione avrebbe bisogno di un chiarimento da parte del Ministro agli effetti dei rapporti tra le due gestioni.

- B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È chiaro che faremo una circolare.
- $\ensuremath{\text{C}}$  O P P O . Bisogna dare istruzioni precise.
- PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 marzo 1965 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Gestione case lavoratori nonchè alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza del disposto di cui al precedente articolo 3.

- BRAMBILLA. Siccome non c'è alcun accenno ai termini entro i quali le somme anticipate debbono essere restituite, riterrei opportuno di aggiungere un comma del seguente tenore:
- « Con gli stessi decreti verranno fissati i tempi e le modalità per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo ».
- B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho già dato assicurazione alla Commissione che le anticipazioni saranno fatte a scaglioni, a gruppi di miliardi. Ora, il problema della data per la restituzione sarà certamente tenuto presente nei decreti, ma probabilmente nel primo decreto non sarà introdotta alcuna clausola in propo-

sito, perchè si tratta di esborsi che vengono considerati nell'arco di due anni.

- BRAMBILLA. Potremmo dire: « Con gli stessi o con altri decreti... », in maniera da lasciare una certa libertà al Ministro del lavoro.
- B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In questo senso non ho alcuna difficoltà.
- C O P P O . Nel sottolineare l'opportunità di questo emendamento proposto dal senatore Brambilla, vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità di precisare, non so se con un emendamento oppure con un semplice ordine del giorno, anche i tempi e i modi di utilizzo da parte della GESCAL di queste somme, altrimenti diventa un finanziamento senza obiettivo, che non servirebbe allo scopo.
- B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi pare che quando diciamo: « Con gli stessi o con altri decreti saranno stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione... delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo », sia sufficiente.
- PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Brambilla, tendente ad aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:
- « Negli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo ».

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

15<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1964)

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

BRAMBILLA. Non insisto sulla votazione dell'ordine del giorno che ho presentato, ritenendomi soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro, nel senso, cioè, che entro dicembre egli presen-

terà un disegno di legge per la sistemazione definitiva del massimale.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. (È approvato).

La seduta termina alle ore 19,15.

Dott. Mario Caroni Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari